



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

DOCUMENTO DI RICERCA

PRINCIPALI INTERVENTI PER FAVORIRE L'ACCESSO AL CREDITO CONTENUTI NEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020 N.18 C.D. "CURA ITALIA" E NEL DECRETO LEGGE 8 APRILE 2020 N. 23 C.D. "LIQUIDITÀ"

14 APRILE 2020





Indice

PREMESSA	2
1. IL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI (ART. 13 D.L. LIQUIDITÀ).....	4
2. LA GARANZIA DI SACE S.P.A. (ART. 1 D.L. LIQUIDITÀ).....	9
3. SOSPENSIONE <i>EX LEGE</i> DEI RIENTRI E DEI PAGAMENTI DELLE RATE SU FINANZIAMENTI A TUTTO IL 30 SETTEMBRE 2020 (ART. 56 DEL D.L. CURA ITALIA).....	14
4. SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI, MORATORIA ABI E RATING.....	15
5. SOSPENSIONE DEI TERMINI DI SCADENZA DEI TITOLI DI CREDITO (ART. 11 D.L. LIQUIDITÀ)	16
6. GARANZIA DELLO STATO PER FINANZIAMENTI DI IMPRESE DANNEGGIATE DA COVID-19 EROGATI DA CDP SPA SENZA ACCESSO AL FONDO PMI PRESSO MEDIOCREDITO CENTRALE (ART. 57 D.L. CURA ITALIA).....	17
7. FONDO DI SOLIDARIETÀ PER I MUTUI “PRIMA CASA” (ART. 54 D.L. CURA ITALIA).....	18
8. MISURE A SOSTEGNO DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PAESE (ART. 72 D.L. CURA ITALIA).....	19
9. MISURE IN FAVORE DEL SETTORE AGRICOLO E DELLA PESCA (ART. 78 D.L. CURA ITALIA).....	20
10. INCREMENTO DELLA DOTAZIONE DEI “CONTRATTI DI SVILUPPO” (ART. 80 D.L. CURA ITALIA).....	20
11. DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI FINANZIAMENTI ALLE SOCIETÀ (ART. 8 D.L. LIQUIDITÀ)	21



Premessa

Il presente documento illustra i principali interventi per favorire l'accesso al credito contenuti nel D.L. 17 marzo 2020 n. 17 c.d. "Cura Italia" e nel D.L. 8 aprile 2020 n. 23 c.d. "Liquidità", che hanno ottenuto da parte della Commissione Europea l'autorizzazione necessaria a garantirne la piena operatività.

Atteso che il D.L. Liquidità ha completamente riscritto all'art. 13 le previsioni sul Fondo centrale di garanzia PMI originariamente contenute nell'art. 49 del D.L. Cura Italia, abrogandolo, le singole misure vengono commentate nel seguito sulla base dei contenuti attualmente in vigore, partendo da quelle che si presumono di maggior interesse per i colleghi.

Si tratta, anzitutto, del significativo potenziamento del Fondo centrale di garanzia PMI rivolto a lavoratori autonomi, professionisti e imprese fino a 499 dipendenti per favorire l'erogazione a loro favore, da parte dei soggetti finanziatori, di prestiti fino a 5 milioni di importo garantito. Tale misura (ora contenuta nell'art. 13 del D.L. Liquidità) è commentata nel paragrafo 1 del presente documento.

L'esposizione prosegue al paragrafo 2 con il commento della nuova garanzia SACE, a copertura di finanziamenti bancari prevista sia per le imprese di grande dimensione, sia per i soggetti che abbiano esaurito il proprio plafond presso il Fondo centrale di garanzia PMI (art. 1 del D.L. Liquidità).

Al paragrafo 3 sono commentate le misure c.d. di sospensione *ex lege* di rientri e pagamenti delle rate su finanziamenti a tutto il 30 settembre 2020 (art. 56 del D.L. Cura Italia) e le stesse misure, al paragrafo 4, sono messe a confronto con gli effetti della c.d. moratoria ABI, riaperta dal 6 marzo 2020, con particolare riguardo agli effetti sul *rating* delle imprese affidate.

Al paragrafo 5 trovano evidenza le sospensioni dei termini di scadenza dei titoli di credito (art. 11 D.L. Liquidità).

Al paragrafo 6 sono descritte le misure (contenute nell'art. 57 del D.L. Cura Italia) che potranno consentire alle Banche con il supporto di Cassa Depositi e Prestiti (CDP) di erogare più agevolmente finanziamenti alle imprese che sono state danneggiate dall'emergenza sanitaria in termini di contrazione di fatturato.

Al paragrafo 7 trova evidenza un commento sulla possibile sospensione dei mutui finalizzati all'acquisto della prima casa attraverso il c.d. fondo Gasparrini (art. 54 del D.L. Cura Italia).

Completano l'esposizione il paragrafo 8 sulle misure di sostegno all'internazionalizzazione (art. 72 del D.L. Cura Italia), il paragrafo 9 sulle misure in sostegno del settore agricolo e della pesca (art. 78 del D.L. Cura Italia), il paragrafo 10 sull'incremento della dotazione dei contratti di sviluppo (art. 80 del D.L. Cura Italia) e il paragrafo 11 in tema di finanziamenti soci (art. 8 del D.L. Liquidità).



Si ricorda che l'illustrazione delle misure adottate dai decreti legge in commento avviene sulla base dei testi attualmente in vigore e che gli stessi potranno essere modificati dalle camere in sede di approvazione delle leggi di conversione.

È importante sottolineare, ad ogni modo, come gli interventi descritti siano in massima parte basati su iniezioni di risorse finanziarie veicolate da istituti di credito e garantite dallo Stato e, di conseguenza, possano comportare un incremento dell'indebitamento delle imprese che potrà essere particolarmente rilevante.

Di conseguenza, al fine di cogliere al meglio la portata delle norme in questione, sarà necessaria un'attenta pianificazione delle dinamiche finanziarie aziendali, dotandosi di adeguati strumenti e competenze.

Solo in questo modo si riuscirà a garantire il fabbisogno finanziario necessario a sostenere la gestione operativa, nonché l'effettiva capacità di rimborso prospettica, e si potranno evitare situazioni di tensione finanziaria tali da non riuscire a tener fede agli impegni di rimborso nei termini previsti. È bene ricordare, infatti, che gli effetti di decisioni non supportate da un'adeguata pianificazione finanziaria potrebbero tradursi in un deterioramento dei *ratios* patrimoniali con conseguenze negative in termini di *rating* e pregiudizio nel futuro accesso al credito.

Il presente documento è stato elaborato anche tenendo in considerazione i contributi provenienti dal Gruppo di Lavoro "Pianificazione finanziaria e *rating*" insediato presso il CNDCEC – area finanza aziendale, costituito dai dott. Mario Bowinkel, Susanna Galesso e Lorenzo Veroli.



1. Il Fondo di Garanzia per le PMI (art. 13 D.L. Liquidità).

All'art. 13 del D.L. "Liquidità", e **fino al 31 dicembre 2020**, viene modificata ulteriormente la disciplina inerente al Fondo di Garanzia per le PMI (in deroga all'art. 2, co. 100, lettera a, L. n. 662/1996), rispetto al precedente intervento già previsto dal D.L. "Cura Italia" (l'art. 49 del D.L. n. 18/2020 è abrogato).

In particolare, di seguito le misure aggiornate:

- a) la garanzia è concessa **a titolo gratuito**.
- b) L'**importo massimo garantito per singola impresa** è elevato, nel rispetto della disciplina UE, a **5 milioni di euro**. Sono ammesse alla garanzia le Imprese con **numero di dipendenti non superiore a 499**.
- c) La percentuale di copertura della **garanzia diretta** è incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo di garanzia, al **90%** dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria, in base all'autorizzazione della Commissione Europea (art. 108 TFUE), per le operazioni finanziarie con **durata fino a 72 mesi**. **L'importo totale delle operazioni finanziarie non può superare, alternativamente:**
 - il **doppio della spesa salariale annua** del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'Impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di Imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;
 - il **25% del fatturato** totale del beneficiario nel 2019;
 - il **fabbisogno** per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei **successivi 18 mesi, nel caso di PMI, e nei successivi 12 mesi, nel caso di Imprese con numero di dipendenti non superiore a 499**; tale fabbisogno è attestato mediante apposita **autocertificazione** resa dal beneficiario.
- d) Per le operazioni finanziarie con durata e importo in linea con quanto previsto dalla lettera c), la percentuale di copertura della **riassicurazione** è incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo di garanzia, al 100% dell'importo garantito dal Confidi o da altro Fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del **90%**, in base all'autorizzazione della Commissione Europea, e che non prevedano il pagamento di un premio che tenga conto della remunerazione per il rischio di credito.
- e) Sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura dell'80% e per la riassicurazione nella misura del 90% dell'importo garantito dal Confidi o da altro Fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80%, i finanziamenti a fronte di **operazioni di rinegoziazione del debito** del beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione allo stesso beneficiario di credito aggiuntivo



in misura pari ad almeno il 10% dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.

- f) Per le operazioni per le quali Banche o Intermediari finanziari abbiano accordato (anche di propria iniziativa) la **sospensione** del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, ovvero l'**allungamento** della scadenza dei finanziamenti a causa dell'emergenza da Covid-19, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la **durata** della stessa **garanzia** è **estesa in conseguenza**.
- g) Fermo restando quanto previsto all'art.6, co. 2, DM 6 marzo 2017 e salvo quanto indicato alla successiva lettera m), la garanzia è concessa senza applicazione del modello di valutazione del Fondo di cui alla Parte IX, lettera A delle Disposizioni Operative. Ai fini della definizione delle misure di accantonamento, la probabilità di inadempimento delle Imprese è calcolata **esclusivamente** sulla base del **modulo economico-finanziario**.

La garanzia è concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del finanziatore classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate", purché la predetta classificazione non sia precedente al 31 gennaio 2020.

La garanzia è concessa anche alle Imprese che, successivamente al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'art.186-*bis* R.D. n. 267/1942, hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell'art. 182-*bis* o hanno presentato un piano attestato di cui all'art. 67, purché alla data di entrata in vigore del Decreto in analisi le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e la Banca, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi dell'art. 47-*bis*, co. 6, lettere a) e c) del Regolamento UE n. 575/2013.

Per l'ammissione alla garanzia non è necessario che sia trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate le misure di concessione o, se posteriore, dalla data in cui le esposizioni sono state classificate come esposizioni deteriorate.

Sono, in ogni caso, escluse le Imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze".

- h) **Non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento** delle operazioni finanziarie (art. 10, co. 2, DM 6 marzo 2017).
- i) Per operazioni di investimento immobiliare nei **settori turistico-alberghiero** e delle **attività immobiliari**, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 500.000,00, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti.
- j) Per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti, anche senza piano d'ammortamento, dedicati a imprese danneggiate dall'emergenza Covid-19, o appartenenti per almeno il 60% a specifici settori e filiere colpiti dall'epidemia, la **quota della tranche junior coperta dal Fondo** può



essere elevata del 50%, ulteriormente incrementabile del 20% in caso di intervento di ulteriori garanti.

- k) Sono ammissibili alla garanzia del Fondo, con **copertura al 100%** sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i **nuovi finanziamenti** concessi da Banche, Intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di **PMI** e di **persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni** la cui attività d'impresa sia stata danneggiata dall'**emergenza Covid-19** (come da dichiarazione autocertificata), purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di **24 mesi** dall'erogazione ed abbiano una **durata fino a 72 mesi** e un **importo non superiore al 25% dell'ammontare dei ricavi** del beneficiario come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione e, comunque, **non superiore a € 25.000**.

Viene precisato che si ha un nuovo finanziamento quando, ad esito della concessione del finanziamento coperto da garanzia, l'ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti finanziato risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del Decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore dello stesso Decreto ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato.

Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della stessa attività si considera altresì l'ammontare dei ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore.

Con riferimento alle operazioni indicate, il richiedente applica un tasso di interesse (garanzia diretta) o un premio complessivo di garanzia (riassicurazione) che tenga conto della copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS Banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, maggiorato dello 0,20%.

In favore di tali beneficiari l'intervento del Fondo di Garanzia per le PMI è concesso **automaticamente, gratuitamente e senza valutazione**; inoltre, il finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo - subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti - senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo stesso.

- l) In favore dei beneficiari con **ricavi non superiori a € 3.200.000**, la cui attività d'impresa sia stata danneggiata dall'**emergenza Covid-19** (come da dichiarazione autocertificata), la garanzia di cui alla precedente lettera c) può essere **cumulata con un'ulteriore garanzia concessa da Confidi o altri soggetti abilitati** al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, sino alla **copertura del 100%** del finanziamento concesso. Tale garanzia può essere rilasciata per **prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi del beneficiario**.



Regioni, Comuni, Enti locali, Camere di Commercio, anche per il tramite di Unioncamere, Amministrazioni di settore, anche unitamente alle Associazioni e gli Enti di riferimento, possono conferire risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere l'accesso al credito, anche a favore di determinati settori economici o filiere d'impresa.

- m) Sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo.
- n) La garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020. In tali casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.

Per le **garanzie su portafogli di finanziamenti**, anche senza piano d'ammortamento, dedicati a Imprese danneggiate dall'**emergenza Covid-19**, costituiti per **almeno il 20%** da Imprese aventi, alla data di inclusione dell'operazione nel portafoglio, un **Rating**, determinato dal richiedente sulla base dei propri modelli interni, **non superiore alla classe "BB"** della scala di valutazione **Standard and Poor's**, sono applicate le seguenti misure fino al 31 dicembre 2020:

- l'ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti è innalzato a euro 500 milioni;
- i finanziamenti hanno le caratteristiche di durata e importo indicate alla precedente lettera c) e possono essere deliberati, perfezionati ed erogati dal finanziatore prima della richiesta di garanzia sul portafoglio di finanziamenti ma comunque in data successiva al 31 gennaio 2020;
- i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo;
- il punto di stacco e lo spessore della tranche junior del portafoglio di finanziamenti sono determinati utilizzando la probabilità di default calcolata dal richiedente sulla base dei propri modelli interni;
- la garanzia è concessa a copertura di una quota non superiore al 90% della tranche junior del portafoglio di finanziamenti;
- la quota della tranche junior coperta dal Fondo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, co. 2, Decreto interministeriale 14 novembre 2017, non può superare il 15% dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti, ovvero il 18%, nel caso in cui il portafoglio abbia ad oggetto finanziamenti concessi a fronte della realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti;
- in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio garantito, il Fondo copre il 90% della perdita registrata sul singolo finanziamento;



- i finanziamenti possono essere concessi anche in favore delle Imprese ubicate nelle Regioni sul cui territorio è stata disposta la limitazione dell'intervento del Fondo di Garanzia per le PMI alla sola controgaranzia dei Fondi di garanzia regionali e dei Consorzi di garanzia collettiva.

Come da autorizzazione della Commissione Europea, la garanzia dei **Confidi**, a valere sulle risorse dei fondi rischi di natura comunitaria, nazionale, regionale e camerale, può essere concessa sui finanziamenti erogati alle PMI a copertura della quota non coperta dalla garanzia del Fondo PMI, ovvero di altri Fondi di garanzia di natura pubblica.

Per le Imprese che accedono al Fondo di Garanzia per le PMI, qualora il rilascio della **documentazione antimafia** non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica, l'aiuto è concesso all'Impresa sotto condizione risolutiva anche in assenza della documentazione stessa. Nel caso in cui la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive, è disposta la revoca dell'agevolazione, mantenendo l'efficacia della garanzia.

Le garanzie su portafogli di **Mini-Bond** sono concesse a valere sulla dotazione disponibile del Fondo, assicurando la sussistenza di un ammontare di risorse libere, destinate al rilascio di garanzie su singole operazioni finanziarie, pari ad almeno l'85% della dotazione disponibile.

Gli operatori di **Microcredito**, iscritti nell'elenco di cui all'art. 111 del TUB, in possesso del requisito di micro, piccola e media Impresa, beneficiano, a titolo gratuito e nella misura massima dell'80% dell'ammontare del finanziamento e, relativamente alle nuove Imprese costituite o che hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati, senza valutazione del merito di credito, della garanzia del Fondo, sui finanziamenti concessi da Banche e Intermediari finanziari finalizzati alla concessione, da parte degli stessi operatori, di operazioni di Microcredito in favore di beneficiari come definiti dallo stesso art. 111 e dal Decreto MEF 17 ottobre 2014 n. 176.

Lo stesso art. 111 del TUB viene modificato aumentando (da € 25.000) a **€ 40.000** l'importo massimo dei finanziamenti di Microcredito.

Al Fondo di Garanzia per le PMI, per tali finalità, sono assegnati 1,729 miliardi di euro per l'anno 2020 (di cui 249 milioni mediante riduzione delle somme previste per quanto all'art. 56, co. 6, D.L. n. 18/2020).

Le disposizioni dell'art. 13, ove compatibili, si applicano anche alle garanzie concesse dall'ISMEA in favore delle Imprese agricole e della pesca; per tali finalità sono assegnati 100 milioni di euro per l'anno 2020.

Potranno continuare a godere della garanzia all'80% i finanziamenti che non rispettino i requisiti di durata e importo sopra indicati (es.: durata superiore a 72 mesi), fino al 31 dicembre 2020 anche a favore di imprese che impiegano fino a 499 dipendenti.



IL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI (ART. 13 D.L. LIQUIDITÀ)	
Platea beneficiari	Possono beneficiare dell'accesso al fondo di garanzia PMI: • PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa arti o professioni; • imprese con numero di dipendenti non superiore a 499; Possono inoltre presentare richiesta: • imprese che in data successiva al 31 dicembre 2019 hanno presentato concordato con continuità, accordo di ristrutturazione, piano attestato; • imprese con posizioni classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate", purché non precedente al 31 gennaio 2020.
Importo massimo del finanziamento garantito	€ 5 milioni per ogni singolo soggetto e comunque: a) per accedere alla garanzia diretta del 100%: fino al 25% del fatturato per PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa arti o professioni, <u>nel limite massimo di € 25.000;</u> b) per accedere alla garanzia del 100% (90% diretta e 10% Confidi): 25% del fatturato per beneficiari con fatturato < € 3.200.000 quindi nel limite massimo di € 800.000; c) per accedere alla garanzia diretta del 90%: il maggiore tra il 25% del fatturato, il doppio della spesa salariale annua 2019, il fabbisogno per costi di capitale di esercizio e per costi di investimento per i successivi 18 mesi (per le PMI) ovvero 12 mesi (per le imprese di dimensione maggiore) come attestato da apposita autocertificazione del beneficiario.
Percentuale del finanziamento coperta dal fondo di garanzia	a) 100% per finanziamenti di importo inferiori a € 25.000; b) 90% + 10% (in riassicurazione) per prestiti il cui valore non può superare il minore tra il 25% dei ricavi e € 800.000; c) 80% + 10% (in riassicurazione) per operazioni di rinegoziazione del debito, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo pari ad almeno il 10% dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione; d) 90% per gli altri finanziamenti che rispettano i requisiti previsti.
Costo della garanzia	Garanzia è concessa a titolo gratuito.
Procedura semplificata	Per i prestiti < € 25.000 non occorre che le banche attendano il via libera del Fondo di Garanzia.
Durata finanziamenti	Massimo 6 anni, con possibile preammortamento fino a 24 mesi.

2. La garanzia di SACE S.p.A. (art. 1 D.L. Liquidità).

Il D.L. 8 aprile 2020 n. 23 c.d. "Liquidità", all'art. 1, al fine di assicurare la necessaria liquidità alle Imprese italiane colpite dalla pandemia da Covid-19 - esclusi gli Istituti di credito - prevede che **SACE S.p.A.** conceda fino al 31 dicembre 2020 garanzie (in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste di seguito) in favore degli Istituti di



credito e finanziari, nazionali e internazionali, che erogino (in qualsiasi forma) finanziamenti alle Imprese.

L'importo complessivo stanziato per gli impegni assunti da SACE è di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi da destinare alle PMI, inclusi i Lavoratori Autonomi ed i Liberi Professionisti (titolari di partita IVA) che abbiano pienamente utilizzato la propria capacità di accesso al Fondo di Garanzia per le PMI.

La concessione delle garanzie è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2020, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le Imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi.
- b) Al 31 dicembre 2019, l'Impresa beneficiaria non deve rientrare nella categoria delle Imprese in difficoltà (Regolamento UE); e al 29 febbraio 2020, non deve risultare tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario.
- c) L'importo del prestito assistito da garanzia non è superiore al maggiore tra i seguenti elementi:
 - 25% del fatturato annuo dell'Impresa relativo al 2019, come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale;
 - il doppio dei costi del personale dell'Impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero dai dati certificati se l'Impresa non ha approvato il bilancio; qualora l'Impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'Impresa.

Qualora l'Impresa sia beneficiaria di più finanziamenti assistiti dalla garanzia in questione ovvero di altra garanzia pubblica, gli importi dei finanziamenti si cumulano.

Qualora l'Impresa o il Gruppo di cui dovesse far parte siano beneficiari di più finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui sopra, gli importi dei finanziamenti si cumulano.

Viene precisato che il valore del fatturato e dei costi del personale da prendere in considerazione è quello rispettivamente realizzato e sostenuto in Italia da parte dell'Impresa o del Gruppo di appartenenza (su base consolidata). L'Impresa richiedente è tenuta a comunicare alla Banca finanziatrice tale valore.

- d) La garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento, copre il:
 - 90% dell'importo del finanziamento, per Imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
 - 80% dell'importo del finanziamento, per Imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5.000 dipendenti in Italia;



- 70% dell'importo del finanziamento, per Imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro.

Le percentuali indicate si applicano sull'importo residuo dovuto, in caso di ammortamento progressivo del finanziamento.

Qualora l'Impresa beneficiaria sia parte di un Gruppo, si fa riferimento al valore su base consolidata del fatturato e dei costi del personale del Gruppo. L'Impresa richiedente è tenuta a comunicare alla Banca finanziatrice tale valore.

- e) Le commissioni annuali dovute dalle Imprese per il rilascio della garanzia sono le seguenti:
- per i finanziamenti di PMI, sono corrisposti (in rapporto all'importo garantito) 25 punti base durante il 1° anno, 50 punti base durante il 2° e 3° anno, 100 punti base durante il 4°, 5° e 6° anno;
 - per i finanziamenti di Imprese diverse dalle PMI, sono corrisposti 50 punti base durante il 1° anno, 100 punti base durante il 2° e 3° anno, 200 punti base durante il 4°, 5° e 6° anno.
- f) La garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.
- g) La garanzia copre nuovi finanziamenti concessi all'Impresa successivamente all'entrata in vigore del Decreto, per capitale, interessi e oneri accessori fino all'importo massimo garantito.
- h) Le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei soggetti eroganti. Il minor costo deve essere almeno uguale alla differenza tra il costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei soggetti eroganti, ed il costo effettivamente applicato all'Impresa.
- i) L'Impresa che beneficia della garanzia, così come le altre Imprese con sede in Italia che facciano parte eventualmente dello stesso Gruppo, assume l'impegno di non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020.
- j) L'Impresa beneficiaria si impegna a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.
- k) Il finanziatore deve dimostrare che, ad esito del rilascio del finanziamento coperto da garanzia, l'ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti del finanziato risulti superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del Decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore del Decreto.
- l) Il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che



siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'Impresa beneficiaria.

Sulle obbligazioni di SACE derivanti dalle garanzie è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le stesse garanzie. SACE, inoltre, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze svolge le attività relative all'escussione della garanzia ed al recupero dei crediti, essendo previsto che possa delegare gli Istituti di credito e finanziari, nazionali e internazionali. SACE S.p.A. è tenuta ad operare con diligenza professionale, verranno poi dettati gli indirizzi sulla gestione delle attività con decreto del MEF.

Procedura semplificata

È stabilita una procedura semplificata per il rilascio delle garanzie a fronte di finanziamenti alle Imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e con fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro (dati da bilancio oppure dati certificati con riferimento alla data di entrata in vigore del Decreto se non ancora approvato il bilancio) (procedure operative e documentazione richiesta saranno specificate dalla stessa SACE):

- l'Impresa presenta a un soggetto finanziatore, eventualmente operante anche in modo coordinato con altri finanziatori, la domanda di finanziamento garantito dallo Stato;
- in caso di esito positivo della delibera di erogazione del finanziamento, i finanziatori trasmettono la richiesta di emissione della garanzia a SACE S.p.A., la quale processa la richiesta emettendo, a seguito di verifica, un codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia;
- il finanziatore procede al rilascio del finanziamento assistito dalla garanzia SACE.

Procedura ordinaria

Nel caso l'Impresa beneficiaria superi le soglie indicate sopra per dipendenti o fatturato, il rilascio della garanzia (e del codice unico) è subordinato anche alla decisione assunta con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentito il Ministro dello Sviluppo Economico, sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE. Si dovrà tenere in considerazione il ruolo che l'Impresa richiedente svolge in Italia, in termini di:

- contributo allo sviluppo tecnologico;
- appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti;
- incidenza su infrastrutture critiche e strategiche;
- impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro;
- peso specifico nell'ambito di una filiera produttiva strategica.

I soggetti finanziatori forniscono un rendiconto periodico a SACE, perché possa essere verificato il rispetto degli impegni assunti e delle condizioni stabilite. SACE riferisce periodicamente al MEF.



I provvedimenti sopra indicati hanno ricevuto l'approvazione della Commissione Europea.

Infine, fermo restando il limite complessivo massimo stanziato ed in conformità con la normativa dell'Unione Europea, può essere concessa con Decreto MEF la garanzia dello Stato su esposizioni (garanzie, anche nella forma di garanzie di prima perdita) assunte o da assumere da **CDP (Cassa Depositi e Prestiti) S.p.A.** - entro il 31 dicembre 2020 - su portafogli di finanziamenti erogati dagli Istituti di credito, in qualsiasi forma, alle Imprese con sede in Italia e che siano state colpite dall'emergenza sanitario-economica in termini di riduzione del fatturato. La garanzia è a prima richiesta, incondizionata, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale.

LA GARANZIA DI SACE (ART. 1 D.L. LIQUIDITÀ)	
Platea beneficiari	Tutte le imprese di qualsiasi dimensione e settore di attività (inclusi lavoratori autonomi e professionisti titolari di partita Iva) con i seguenti requisiti: • abbiano già utilizzato il Fondo centrale di garanzia fino a completa capienza; • al 31/12/2019 non rientravano nella definizione di imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014; • al 29/02/2020 non risultavano presenti tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea.
Importo massimo del finanziamento garantito	Maggior valore tra: • <u>25% del fatturato 2019</u>; • <u>doppio del costo del personale 2019 sostenuto in Italia</u>. Se la stessa impresa beneficia di più finanziamenti assistiti dalla garanzia ovvero di altra garanzia pubblica, gli importi si cumulano. Qualora l'impresa faccia parte di un gruppo con più beneficiari di finanziamenti garantiti, gli importi si cumulano.
Percentuale del finanziamento coperta dalla garanzia di SACE S.p.A.	• <u>90%</u> per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e fatturato fino a 1,5 miliardi; • <u>80%</u> per imprese con fatturato tra 1,5 e 5 miliardi o con più di 5.000 dipendenti in Italia; • <u>70%</u> per imprese con fatturato superiore a 5 miliardi.
Costo massimo della garanzia	<u>Commissioni annuali dovute per il rilascio della garanzia:</u> • per i finanziamenti alle <u>PMI</u> sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno; • per i finanziamenti di <u>imprese diverse dalle PMI</u> sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno.



Procedura semplificata	Per imprese con <u>meno di 5.000 dipendenti</u> in Italia e con valore del <u>fatturato inferiore a 1,5 miliardi</u> : a) l'impresa presenta al soggetto finanziatore la domanda di finanziamento; b) rilascio da parte del soggetto finanziatore di un codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia c) erogazione del finanziamento esistito dalla garanzia
Obblighi da rispettare per le imprese beneficiarie	• Divieto di distribuzione di dividendi e di riacquisto di azioni nel 2020 • Obbligo di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali • Finanziamento destinato a sostenere costi del personale, investimenti o circolante in Italia
Durata finanziamenti	Massimo 6 anni, con possibile preammortamento fino a 24 mesi

3. Sospensione *ex lege* dei rientri e dei pagamenti delle rate su finanziamenti a tutto il 30 settembre 2020 (art. 56 del D.L. Cura Italia).

Un aspetto di grande rilievo e oggetto di approfondimenti a riguarda l'effetto delle sospensioni e moratorie in termini di impatto sul Rating aziendale.

L'ABI, prima ancora che scoppiasse l'emergenza sanitaria, si era di recente espressa richiedendo un'applicazione equilibrata e non rigida delle nuove regole di Basilea e nel recente Addendum all'Accordo per il Credito 2019 - con cui sono state prontamente estese e rafforzate le moratorie - ABI e Associazioni delle Imprese firmatarie si sono impegnate a promuovere presso le Autorità competenti, sia a livello nazionale che europeo, le opportune modifiche alle attuali regole di vigilanza inerenti alle moratorie (Forbearance).

Giova sottolineare come, il 6 marzo 2020, la stessa ABI abbia pubblicato un addendum al documento sopra menzionato, estendendo l'applicazione della misura "Impresa in ripresa 2.0" ai finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020 erogati in favore delle imprese danneggiate dall'emergenza epidemiologica Covid-19, confermando le principali caratteristiche della moratoria:

- rate scadute da non più di 90 giorni alla presentazione della domanda;
- sospensione pagamento quota capitale di rata di finanziamento o canone di leasing;
- durata massima 12 mesi (salvo casi particolari);
- non sono ammissibili posizioni che abbiano già avuto concessioni nell'arco degli ultimi 24 mesi precedenti alla presentazione della domanda;
- condizione necessaria è che ove sia presente garanzia, essa possa essere estesa per il periodo di ammortamento aggiuntivo;
- le operazioni sono impostate su base individuale, senza alcuna forma di automatismo;
- impegno delle banche a dare risposta entro 30 giorni dalla presentazione della domanda;
- durata dell'accordo: fino al 31/12/2020.



Per ciò che concerne il Decreto “Cura Italia”, in particolare per quanto previsto all’art. 56 - “Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie Imprese colpite dall’epidemia di COVID-19”, v’è da rilevare - così come precisato nella Relazione illustrativa e riportato nella Circolare CNDCEC/FNC del 18/03/2020 - che durante il periodo di moratoria gli Intermediari devono sospendere il computo dei giorni di persistenza dell’eventuale scaduto o sconfinamento.

Nella Relazione sopra citata, viene affermato che la moratoria - che non genera nuovi o maggiori oneri per le Banche (rispetta quindi il principio della neutralità attuariale) e che riguarda crediti non deteriorati - è neutrale rispetto alle qualificazioni degli Intermediari sulla qualità del credito, nel senso che non determina un automatico cambiamento della classificazione per qualità creditizia delle esposizioni oggetto delle operazioni di moratoria, salvo che non sussistano elementi oggettivi nuovi che inducano gli Intermediari a rivedere il giudizio sulla qualità creditizia del debitore durante il periodo di moratoria.

Chiaramente tale ultima affermazione (“salvo che non sussistano elementi oggettivi nuovi”) dovrebbe essere oggetto di ulteriori riflessioni e chiarimenti o modifiche, in considerazione del fatto che prevedibilmente vi saranno ulteriori elementi oggettivi di difficoltà, visto il prolungarsi dell’emergenza sanitaria e economica, nazionale nonché globale.

4. Sospensione dei pagamenti, moratoria ABI e rating

Un aspetto di grande rilievo e oggetto di approfondimenti a riguarda l’effetto delle sospensioni e moratorie in termini di impatto sul Rating aziendale.

L’ABI, prima ancora che scoppiasse l’emergenza sanitaria, si era di recente espressa richiedendo un’applicazione equilibrata e non rigida delle nuove regole di Basilea e nel recente Addendum all’Accordo per il Credito 2019 - con cui sono state prontamente estese e rafforzate le moratorie - ABI e Associazioni delle Imprese firmatarie si sono impegnate a promuovere presso le Autorità competenti, sia a livello nazionale che europeo, le opportune modifiche alle attuali regole di vigilanza inerenti alle moratorie (Forbearance).

Giova sottolineare come, il 6 marzo 2020, la stessa ABI abbia pubblicato un addendum al documento sopra menzionato, estendendo l’applicazione della misura “Impresa in ripresa 2.0” ai finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020 erogati in favore delle imprese danneggiate dall’emergenza epidemiologica Covid-19, confermando le principali caratteristiche della moratoria:

- rate scadute da non più di 90 giorni alla presentazione della domanda;
- sospensione pagamento quota capitale di rata di finanziamento o canone di leasing;
- durata massima 12 mesi (salvo casi particolari);
- non sono ammissibili posizioni che abbiano già avuto concessioni nell’arco degli ultimi 24 mesi precedenti alla presentazione della domanda;



- condizione necessaria è che ove sia presente garanzia, essa possa essere estesa per il periodo di ammortamento aggiuntivo;
- le operazioni sono impostate su base individuale, senza alcuna forma di automatismo;
- impegno delle banche a dare risposta entro 30 giorni dalla presentazione della domanda;
- durata dell'accordo: fino al 31/12/2020.

Per ciò che concerne il Decreto "Cura Italia", in particolare per quanto previsto all'art. 56 - "Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie Imprese colpite dall'epidemia di COVID-19", v'è da rilevare - così come precisato nella Relazione illustrativa e riportato nella Circolare CNDCEC/FNC del 18/03/2020 - che durante il periodo di moratoria gli Intermediari devono sospendere il computo dei giorni di persistenza dell'eventuale scaduto o sconfinamento.

Nella Relazione sopra citata, viene affermato che la moratoria - che non genera nuovi o maggiori oneri per le Banche (rispetta quindi il principio della neutralità attuariale) e che riguarda crediti non deteriorati - è neutrale rispetto alle qualificazioni degli Intermediari sulla qualità del credito, nel senso che non determina un automatico cambiamento della classificazione per qualità creditizia delle esposizioni oggetto delle operazioni di moratoria, salvo che non sussistano elementi oggettivi nuovi che inducano gli Intermediari a rivedere il giudizio sulla qualità creditizia del debitore durante il periodo di moratoria.

Chiaramente tale ultima affermazione ("salvo che non sussistano elementi oggettivi nuovi") dovrebbe essere oggetto di ulteriori riflessioni e chiarimenti o modifiche, in considerazione del fatto che prevedibilmente vi saranno ulteriori elementi oggettivi di difficoltà, visto il prolungarsi dell'emergenza sanitaria e economica, nazionale nonché globale.

5. Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito (art. 11 D.L. Liquidità)

Anche per i vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito, emessi prima della data di entrata in vigore del decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva, ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020, è prevista la sospensione che può essere fatta valere per lo stesso periodo da debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciare espressamente.

La sospensione opera sui termini:

- a) per la presentazione al pagamento;
- b) per la levata del protesto o delle constatazioni equivalenti;
- c) previsti ai fini dell'iscrizione nell'archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari nei casi di mancanza di autorizzazione e di difetto di provvista di cui all'art. 9, co. 2, lett. a) e b), e di comunicazione del preavviso di revoca di cui all'art. 9-bis, co. 2, della L. n. 386/1990;



- d) per il pagamento tardivo con difetto di provvista dell'assegno previsto dall'art. 8, co. 1, della stessa L. 386/1990.

Protesti o constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino alla data di entrata in vigore del decreto non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle Camere di commercio; se già pubblicati, le Camere provvedono d'ufficio alla loro cancellazione. Con riferimento allo stesso periodo sono sospese le informative al prefetto ai fini dell'esecuzione del procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative (di cui all'art. 8-bis, co. 1 e 2, L. n. 386/1990).

6. Garanzia dello Stato per finanziamenti di Imprese danneggiate da Covid-19 erogati da CDP SpA senza accesso al Fondo PMI presso Mediocredito Centrale (Art. 57 D.L. Cura Italia).

L'art.57 del Decreto "Cura Italia" stabilisce che:

- Al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19", le esposizioni assunte da **Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP)** (anche nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti) in favore delle Banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito che erogano finanziamenti alle Imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza, operanti in settori che non hanno accesso alla garanzia del Fondo PMI, possono essere assistite dalla garanzia dello Stato. La garanzia dello Stato è rilasciata in favore di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. fino ad un massimo dell'80% dell'esposizione assunta.

Nella Relazione illustrativa, il Governo afferma che la norma consente alle Banche - con il supporto di CDP - di erogare più agevolmente finanziamenti alle Imprese che sono state danneggiate dall'emergenza sanitaria in termini di contrazione del fatturato. Consentirebbe, inoltre, a CDP di supportare le Banche che erogano finanziamenti tramite specifici strumenti quali plafond di provvista e/o garanzie di portafoglio, anche di prima perdita, rispetto alle esposizioni assunte dalle Banche stesse. Infine, permetterebbe allo Stato di concedere controgaranzie fino ad un massimo dell'80% delle esposizioni assunte da CDP e a condizioni di mercato. Tali misure avrebbero d'altronde un effetto moltiplicativo delle risorse a disposizione del sistema e l'attuazione della disposizione potrà essere modulata a seconda delle esigenze di Imprese e sistema bancario.

Non vi sarebbe, inoltre, sovrapposizione con il Fondo di Garanzia per le PMI bensì complementarità, in quanto il meccanismo individuato:

- assume un ambito soggettivo più ampio, potendo operare anche a favore di Imprese non qualificate come PMI (ad esempio, le Imprese Mid-Cap);
- assume un ambito oggettivo più ampio, potendo operare su portafogli già esistenti;
- non assorbe il regime "*de minimis*" (i limiti della normativa europea stabiliscono un Equivalente Sovvenzione Lordo pari ad euro 200.000 in 3 anni).

Il Decreto Ministeriale attuativo, comunque, potrà definire meglio i rispettivi ambiti applicativi.



7. Fondo di solidarietà per i mutui “prima casa” (art. 54 D.L. Cura Italia)

L’art. 54 del Decreto-Legge “Cura Italia” concerne il Fondo di solidarietà per i mutui finalizzati all’acquisto della prima casa, il c.d. “Fondo Gasparrini”.

Si ricorda che la disciplina del Fondo consente ai titolari di un mutuo concesso da Intermediario bancario o finanziario per l’acquisto della prima casa di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà, destinate ad incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare. Il Fondo, su richiesta del mutuatario, provvede al pagamento degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione. La sospensione può essere chiesta per non più di due volte e per un periodo massimo di 18 mesi. In tal caso, la durata del contratto di mutuo e delle garanzie relative viene prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti.

Entrando nel merito del Decreto-Legge citato, la norma estende la possibilità, per 9 mesi, di accedere al Fondo di Solidarietà (di cui all’art. 2, co. 475, della L. n. 244/2007) per la sospensione del pagamento delle rate relativi al mutuo per l’acquisto della prima casa¹ anche ai lavoratori autonomi e liberi professionisti. Questi ultimi dovranno autocertificare che, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, hanno registrato una riduzione della media giornaliera del proprio fatturato, superiore al 33% rispetto a quello dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza COVID-19.

A tale proposito, la modulistica del Ministero, chiarisce che per lavoratore autonomo “si intendono gli iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all’articolo 2, co. 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335”².

Il mutuo deve essere in ammortamento da almeno 1 anno al momento della presentazione della domanda e il suo importo massimo non può essere superiore a € 250.000³. Il Mef, nelle FAQ, chiarisce che possono essere ricomprese nella sospensione anche le rate scadute e non pagate antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto, purché il ritardo nei pagamenti non sia superiore a 90 giorni consecutivi.

A tale scopo, non è necessaria la presentazione dell’indicatore ISEE. È inoltre stato chiarito dal Mef che *<<è possibile beneficiare anche se si è già fruito della sospensione purché il mutuo sia in regolare*

¹ L’immobile non deve rientrare nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

² A tale proposito, tuttavia, l’art. 12 del D.L. “Liquidità”, che modifica l’art. 54 del Decreto Cura Italia, fa riferimento all’art. 27 di tale norma, laddove probabilmente il riferimento corretto sarebbe all’art. 28. Probabilmente si tratta di un errore materiale cui si porrà rimedio in fase di conversione.

³ Gli emendamenti approvati al Senato, alla data di pubblicazione, hanno innalzato la soglia in questione a € 400.000, in attesa dell’approvazione definitiva della Camera.



ammortamento da almeno 3 mesi, ed è stato previsto che il Fondo sopporti il 50% degli interessi che maturano durante la sospensione>>.

8. Misure a sostegno dell'internazionalizzazione del sistema Paese (art. 72 D.L. Cura Italia).

All'art. 72 del Decreto-Legge "Cura Italia", viene istituito - nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale - il fondo da ripartire denominato **"Fondo per la promozione integrata" verso i mercati esteri**, con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'adozione di misure di comunicazione, di potenziamento delle attività di promozione del "Made in Italy", nonché per il cofinanziamento di iniziative di promozione dei mercati esteri realizzate da altre pubbliche amministrazioni mediante apposite convenzioni.

In particolare, gli obiettivi di tale Fondo:

- realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall'emergenza sanitaria, anche avvalendosi di ICE-Agenzia italiana per l'internazionalizzazione delle imprese e per l'attrazione degli investimenti.
- potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese realizzate, anche mediante la rete all'estero, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dall'ICE.
- cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche (art. 1, co. 2, D.Lgs. 30 marzo 2000 n. 165), mediante la stipula di apposite convenzioni.
- concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al 50% dei finanziamenti concessi ai sensi dell'art. 2, co. 1, del D.L. 28 maggio 1981 n. 251 (convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 1981 n. 394) (il Fondo a cui si fa riferimento è stato istituito per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri, anche al di fuori dell'UE), secondo criteri e modalità stabiliti con una o più delibere del Comitato agevolazioni (art. 1, co. 270, L. 27 dicembre 2017 n. 205). I cofinanziamenti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dal regime *de minimis* (normativa europea in materia di aiuti di Stato di importanza minore).

Al co. 2, viene stabilito che agli interventi di cui sopra, così come a quelli inclusi nel piano straordinario di cui all'art. 30 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133 (convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014 n. 164), si applicano fino al 31 dicembre 2020 le seguenti disposizioni:

- i contratti di forniture, lavori e servizi possono essere aggiudicati con la procedura di cui all'art. 63, co. 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e ICE possono avvalersi, con modalità definite mediante convenzione e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa SpA - **Invitalia**.



Le iniziative previste sono realizzate nel rispetto delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di internazionalizzazione delle imprese adottate dalla Cabina di regia di cui all'art. 14, co. 18-*bis*, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98 (convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011 n. 111). Il Fondo è ripartito tra le diverse finalità con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il quale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'art. 2 del "Decreto Liquidità", inoltre, modificando l'art. 6 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, stabilisce che SACE S.p.A. è abilitata a rilasciare, a condizioni di mercato e in conformità alla normativa dell'Unione Europea, garanzie sotto qualsiasi forma, ivi incluse controgaranzie verso i confidi, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi alle imprese con sede in Italia, entro l'importo complessivo massimo di 200 miliardi.

9. Misure in favore del settore agricolo e della pesca (Art. 78 D.L. Cura Italia).

Al fine di fronteggiare i danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza sanitaria e di assicurare la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, l'art.78 della norma in commento istituisce un Fondo con dotazione pari a 100 milioni di euro per il 2020:

- per la copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla ristrutturazione dei debiti,
- per la copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi due anni su mutui contratti dalle medesime imprese,
- nonché per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca.

Con Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali saranno definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo, nel rispetto delle disposizioni relative agli aiuti "*de minimis*" nel settore agricolo e previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

Al co. 1, viene aumentato dal 50% al 70% la percentuale relativa all'importo dei pagamenti diretti PAC (Politica Agricola Comune) per i quali può essere richiesto l'anticipo da parte degli imprenditori agricoli.

Il co. 3, inoltre, incrementa di 50 milioni di euro per l'anno 2020 la dotazione del Fondo distribuzione derrate alimentari agli indigenti (Fondo nazionale indigenti), per assicurare la distribuzione di derrate alimentari.

10. Incremento della dotazione dei "contratti di sviluppo" (Art. 80 D.L. Cura Italia)

L'art. 80 del D.L. Cura Italia incrementa di ulteriori 400 milioni di euro per il 2020 la dotazione finanziaria riservata alla concessione delle agevolazioni previste nell'ambito dei "Contratti di Sviluppo" (art. 43 D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 133/2008).



In particolare, tale intervento è qualificato come aggiuntivo rispetto all'incremento di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 già disposto dalla Legge di Bilancio per il 2020.

Il Contratto di Sviluppo rappresenta il principale strumento agevolativo dedicato al sostegno di programmi di investimento produttivi strategici ed innovativi di grandi dimensioni nei settori industriale, turistico e della tutela ambientale. Lo strumento è gestito dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - **Invitalia**.

11. Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società (art. 8 D.L. Liquidità)

Art. 8, ai finanziamenti effettuati a favore delle Società dalla data di entrata in vigore del Decreto-Legge e **fino al 31 dicembre 2020** non si applicano gli artt. 2467 e 2497-*quinquies* del Codice Civile. Viene, quindi, **sospesa** l'attivazione dei meccanismi di **postergazione** dei rimborsi dei **finanziamenti dei soci** o di chi esercita attività di direzione e coordinamento.